

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

- a) Andrea Bilanceri
- b) Iscritto nella sezione A del RUI al n. A000069072 in data 07/11/2019, RESPONSABILE DELL'INTERMEDIAZIONE della BIPASS GROUP SRL iscritta nella sezione A del RUI al n. A000648977, in data 14/02/2020;
- c) BIPASS GROUP SRL ha sede legale/operativa in Corso Matteotti, 197 - 57023 Cecina (LI);
- d) tel. 0586684298, indirizzo di posta elettronica info@bipassgroup.com, indirizzo PEC bipassgroupsrl@livornopec.it;
- e) sito internet www.bipassgroup.com;
- f) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da ANDREA BILANCERI e da BIPASS GROUP SRL è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari (RUI) assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

La BIPASS GROUP SRL:

- a. agisce in nome e per conto di D.A.S. Diefesa Automobilistica Sinistri S.P.A.
- b. distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con:

Assicura 2011 srl iscritta in sezione A il A000393173 il 30/09/2011
Assilife di Paini Lorenzo iscritta in sezione A il A000006937 il 21/06/2011
BMA di Mangini Simone & C. sas iscritta in sezione B il B000566257 il 15/02/2017
BS BROKER S.R.L. iscritta in sezione B il B000780720 il 16/05/2025

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a. La BIPASS GROUP SRL non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di D.A.S. Diefesa Automobilistica Sinistri S.P.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b. D.A.S. Diefesa Automobilistica Sinistri S.P.A., DAS Assicurazioni S.p.A. S.p.A. e ogni altra eventuale Compagnia assicurativa per la quale opera, non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di BIPASS GROUP SRL

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

La BIPASS GROUP SRL:

- a. fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- b. distribuisce, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Danni relativi ai prodotti di DAS
- c. fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

- a.** Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.
- c.** l'informativa di cui alla lettera a) è relativa a tutti i compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- a.** I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

in alternativa

I premi sono pagati direttamente dal contraente all'impresa

- b.** le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a.** l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b.** il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi
- c.** il contraente ha la facoltà di:
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

1. il contraente o l'assicurato possono esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda al DIP aggiuntivo dei prodotti in offerta per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti ed alle modalità di attuazione del diritto stesso
2. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento